



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 48/120, nel mese di luglio 2019). In particolare, la ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 2.043,10 a titolo di commissioni in favore del finanziatore, di commissioni per la distribuzione e delle spese di invio delle comunicazioni periodiche non maturate.

L'intermediario, costituendosi, eccepisce – in via preliminare – che il cliente, mediante la sottoscrizione del modulo quietanza, ha dichiarato in via transattiva di non avere null'altro a pretendere rinunciando quindi a qualsivoglia domanda e azione inerente al contratto di finanziamento estinto. La resistente eccepisce – nel merito – che la ricorrente, in sede di conteggio estintivo ha ricevuto già l'importo di euro 343,00 a titolo di commissioni in favore del finanziatore ed euro 13,2 a titolo di spese per l'invio delle comunicazioni periodiche. Con particolare riguardo alle commissioni di distribuzione, l'intermediario dichiara infine che – essendo state corrisposte ad un soggetto terzo, come è documentato dalla relativa fattura – tali oneri non sarebbero stati comunque rimborsabili.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio con riferimento all'eccezione formulata dalla resistente sulla valenza della sottoscrizione della quietanza liberatoria che impedirebbe ogni contestazione da parte della ricorrente, rileva come il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/17 del 21/07/2017 ha statuito che *"all'atto di quietanza sottoscritto dal*



ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi", dando conto che, almeno in linea di principio, all'atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, la quale non può precludere l'esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal solvens. Del resto, in una prospettiva non dissimile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *«la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti»* (Cass. 6 maggio 2015 n. 9120). Dall'analisi del testo della quietanza liberatoria in esame il Collegio ritiene che non possa farsene discendere una volontà di rinuncia ovvero transattiva, respinge pertanto siffatta eccezione.

Ciò premesso, nel merito della domanda, il Collegio rileva che la controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione mensile, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: "il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione".

Tanto premesso, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo "in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità". In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie". In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha deciso di adottare il medesimo criterio invalso nella interpretazione degli altri collegi



territoriali e, alla luce di ciò, ha ritenuto che anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi" e questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9478 del 22.5.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha statuito che le commissioni a favore del finanziatore e le commissioni di distribuzione devono considerarsi recurring per l'intero importo e devono rimborsarsi secondo il criterio del pro rata temporis, mentre le spese di invio delle comunicazioni periodiche, pur se recurring, possono rimborsarsi secondo il criterio contrattuale.

Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,10%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,57%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	comm. finanziatore (recurring)	€ 2.964,64	€ 1.778,78 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.143,35 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 343,00	€ 1.435,78
<input type="radio"/>	comm. distribuzione (recurring)	€ 1.012,20	€ 607,32 <input checked="" type="radio"/>	€ 390,37 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 607,32
<input type="radio"/>	spese comunicaz. (recurring)	€ 22,00	€ 13,20 <input type="radio"/>	€ 8,48 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> € 13,20	€ 13,20	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2.043,10	
interessi legali						si ▼	

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.043,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO